



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
FRANCESCA GRECO
FRANCESCO CAFARO
CLAUDIA MANDOLESI
VIVIANA BORGIA

News per i clienti dello Studio

N. 35
25 giugno 2024

Per gli abbonamenti al trasporto pubblico la detraibilità segue il principio di cassa

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che anche gli **abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**, possono beneficiare **della detrazione IRPEF del 19%**. L'art. 1 comma 28 della L. 205/2017, inserendo la lett. i-decies all'art. 15 co. 1 del TUIR, ha previsto, infatti, una detrazione IRPEF nella misura del 19% delle spese "sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro". L'agevolazione è estesa anche se gli abbonamenti sono acquistati in favore dei familiari a carico ai sensi dell'art. 15 comma 2 del TUIR (così come modificato dalla legge di bilancio 2018). La detrazione massima è quindi pari a 47,50 euro. La detrazione è **ammessa nei limiti di capienza dell'IRPEF lorda e**, in caso di mancato uso per incapacienza, **questa si perde senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo o richiederne il rimborso**. Resta naturalmente inteso che **può usufruire della detrazione IRPEF ogni contribuente che abbia acquistato un abbonamento** – per sé o per i familiari a carico – ai servizi di trasporto pubblico, **a condizione che** (come previsto dall'art. 15 del TUIR) **la spesa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo** (es. qualora il costo dell'abbonamento sia deducibile dal reddito di lavoro autonomo). Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella recente C.M. 13/E/2019: i) il predetto importo di 250 euro costituisce anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico; ii) **in applicazione del principio di cassa**, la detrazione è **calcolata sulla spesa sostenuta nel 2023 per l'acquisto dell'abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso**.

Premessa



Gli abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, acquistati per sé e per i propri familiari a carico a partire dal 1° gennaio 2018, **possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%**.

NORMATIVA

L'art. 1 comma 28 della L. 205/2017 aggiunge la lettera i-decies) all'art. 15 comma 1 del TUIR, in base alla quale è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese "sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro". La detrazione massima è quindi pari a 47,50 euro.

L'agevolazione è estesa anche **se gli abbonamenti sono acquistati in favore dei familiari a carico** ai sensi dell'art. 15 comma 2 del TUIR (così come modificato dalla legge di bilancio 2018).

Nozione di abbonamento e di servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nel contesto della **circolare n. 13 del 31 maggio 2018**, che richiama quanto già precisato in un precedente documento di prassi (C.M. 19/E/2008), ai fini della detrazione, per "abbonamento" si intende un **titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi**, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato, **sempreché vi sia un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico**;

Osserva

Non possono quindi **beneficiare dell'agevolazione**:

- **i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria**, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio **i biglietti a tempo che durano 72 ore**;
- le cosiddette **carte di trasporto integrate** che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

Viene altresì chiarito che, per "servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale" devono intendersi quelli aventi ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti

pubblici ovvero **da soggetti privati affidatari del servizio pubblico** sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni.

Osserva

Si intende, quindi, **qualsiasi servizio di trasporto pubblico**, a prescindere dal mezzo utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti (autobus, treno, alta velocità, metropolitana, ecc.), mentre **il riferimento all'ambito locale, regionale e interregionale**, è interpretato nel senso più ampio, includendo **tutti i trasporti pubblici che si svolgono sia a livello urbano che suburbano**, sia nell'area regionale che con tratte che attraversano più Regioni.

Soggetti beneficiari della detrazione

Fruisce della detrazione IRPEF **ogni contribuente che abbia acquistato un abbonamento per sé o per i familiari a carico.**

Osserva

Resta fermo il principio generale previsto dall'art. 15 co. 1 del TUIR, in base al quale **la spesa è detraibile se non è deducibile nella determinazione dei singoli redditi** che concorrono a formare il reddito complessivo (es. qualora il costo dell'abbonamento sia deducibile dal reddito di lavoro autonomo).

Limite di importo

Le suddette spese sono detraibili per un **importo non superiore a 250,00 euro**. La detrazione massima è **quindi pari a 47,50 euro** (Euro 250,00*19%).

Osserva

La detrazione è ammessa **nei limiti di capienza dell'IRPEF lorda e**, in caso di mancato uso per incapienza, questa si perde **senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo o richiederne il rimborso**

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Peraltro, ai sensi dell'art. 15 co. 2 primo periodo del TUIR, così come modificato dalla legge di bilancio 2018, le spese di cui al co. 1 lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state sostenute **nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico** (es. coniuge, figli), ai sensi del precedente art. 12. Anche in questo caso, **rimane fermo il limite complessivo di spesa detraibile fissato a 250,00 euro**. In altre parole, il limite massimo di 250,00 euro **deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente** per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico¹.

ESEMPIO

Ad esempio, non è possibile detrarre fino a 250,00 euro le spese per l'abbonamento sostenute dal genitore per recarsi al lavoro e fino a 250,00 euro le spese sostenute per l'abbonamento del figlio a carico che deve recarsi a scuola o all'università.

Nella richiamata C.M. 13/E/2019 viene precisato che, **in applicazione del principio di cassa**, la detrazione **è calcolata sulla spesa sostenuta per l'acquisto dell'abbonamento, indipendentemente dal periodo di validità dello stesso** (es. abbonamento acquistato nel mese di dicembre con validità 1 gennaio 2024 – 30 giugno 2024).

Osserva

Resta naturalmente inteso che, **non sono detraibili le spese sostenute nel 2023** che nello stesso anno sono state **rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali o rimborsate tramite il bonus trasporti**. Ovviamente **la detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata dal datore di lavoro**.

Documentazione delle spese

La lett. i-decies) all'art. 15 co. 1 del TUIR non stabilisce **quale documentazione sia necessaria per fruire della detrazione**. A tal fine, **soccorre la richiamata C.M. 13/E/2019** precisando quanto segue:

¹ Il predetto importo di 250 euro costituisce, inoltre, anche il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico. Conseguentemente, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengono la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione, da ripartire tra i genitori, non può superare 250 Euro.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

- la spesa sostenuta e la data di sostenimento **sono documentate dal titolo di viaggio e**, se non riportate nel titolo di viaggio, **dalla ricevuta di pagamento dell'abbonamento** (es. smart card nominativa ricaricabile);
- deve essere documentata, inoltre, **la durata dell'abbonamento**;
- se la ricevuta di pagamento **è intestata a un familiare a carico**, oltre alla documentazione di cui sopra, **deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 **con l'indicazione del soggetto che ha sostenuto la spesa.**

Osserva

In **assenza dell'indicazione della data di sostenimento della spesa**, la stessa si presume sostenuta in coincidenza **con la data di inizio della validità dell'abbonamento** (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1° luglio 202, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).

In caso di **emissione o ricarica del titolo di viaggio nominativo realizzato in formato elettronico**, dalla documentazione in possesso del contribuente **devono risultare le indicazioni essenziali** a qualificare il titolo di viaggio nonché **ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso** (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).

Osserva

Tali requisiti si ritengono soddisfatti anche nel caso in cui detta documentazione, pur non contenendo alcun riferimento esplicito al nominativo dell'avente diritto, **sia comunque a lui riconducibile** in modo univoco, ad esempio perché contenente il numero identificativo dell'abbonamento allo stesso intestato.

Diversamente, **in caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio non nominativo** e il titolo di spesa **è intestato a un familiare a carico**, oltre alla documentazione di cui sopra, **deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicato chi ha sostenuto la spesa.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA DAL CONTRIBUENTE

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Il sottoscritto

nato/a

..... il

codice fiscale, avvalendosi delle disposizioni del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze relative alla decadenza dai benefici goduti prevista dall'art. 75 e delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara quanto segue:

La spesa sostenuta per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico, per la quale spetta la relativa detrazione d'imposta, è stata sostenuta da, Codice fiscale, per sé stesso o per il familiare a carico: codice fiscale.....

DATA

FIRMA

Allegato: copia del documento di identità

Nella tabella seguente sono indicati i casi in cui è resa la dichiarazione sostitutiva

Intestazione titolo di viaggio TDV	Intestazione documento di spese, se diverso da TDV	Dichiarazione da rendere
Contribuente	Contribuente	
Familiare a carico	Contribuente	
Familiare a carico	Familiare a carico	Sostenimento della spesa
Contribuente	Nessuna	
Familiare a carico	Nessuna	Sostenimento della spesa
Nessuna	Contribuente	

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Nessuna	Familiare a carico	Sostenimento della spesa
Nessuna	Nessuna	La detrazione non spetta

Documentazione da controllare e conservare per beneficiare della detrazione per le Spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

- Titolo di viaggio, ricevute di pagamento o altra documentazione attestante il pagamento da cui risulti soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa;
- In caso di abbonamento in formato elettronico: documentazione da cui risultino le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa);
- Dichiarazione sostitutiva di sostenimento della spesa nei casi previsti

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

